

COMUNE
DI
BORGO VALSUGANA
(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto
“Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2020-2022,
adottata ai sensi dell’art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, revisore dei conti per il triennio 01/07/2020-30/06/2023 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23 giugno 2020,

- ricevuta in data 22/07/2020 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto “*Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000*”, corredata dai relativi prospetti contabili;
- visti il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ed il documento unico di programmazione 2020-2022 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30/12/2019 e le successive variazioni ai medesimi documenti;
- visto il rendiconto della gestione per l’anno 2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23/06/2020;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto individuando, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;
- visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”;

- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto alle variazioni di bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'articolo 175;
- preso, altresì, atto, che, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza a seguito della pandemia da Covid-19, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, inizialmente fissato al 31/12/2019, con successive proroghe è stato fissato al 30/09/2020 dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del d.l. 34/2020 (decreto rilancio) e che entro il medesimo termine va adottata la deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- visto l'art. 175, comma 8, del Tuel ai sensi del quale mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- considerato che il rinvio della verifica degli equilibri di bilancio al 30/09/2020 modifica il ruolo e la funzione della delibera di assestamento come ricordato anche dalla Commissione Arconet nella propria FAQ n. 41 del 15 luglio 2020; con la delibera di assestamento l'Ente può limitarsi, pertanto, all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30/06/2020, ad esempio mediante l'utilizzo dell'avanzo mentre a settembre, a seguito della verifica degli equilibri, l'ente dovrà apportare al bilancio di previsione 2020- 2022 le eventuali ulteriori variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio, ivi compresa la verifica del FCDE;
- preso atto che l'Amministrazione comunale, ritenendo di non avere ad oggi elementi sufficienti per analizzare compiutamente tutte le poste di entrata e di spesa del bilancio stante l'aleatorietà dell'andamento dei prossimi mesi e il fatto di non disporre ancora di tutti i dati relativi alle mancate entrate/maggiori spese del primo semestre, intende procedere unicamente con l'assestamento del bilancio, rimandando al mese di settembre il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- considerato, tuttavia, che l'Amministrazione comunale dà atto, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, dei residui e di cassa, integrate con le risultanze delle variazioni di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 in approvazione, dell'assenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;
- visto l'art. 109, comma 2 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ai sensi del quale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto e in deroga alle disposizioni ordinamentali, è prevista la possibilità per il 2020 di utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ferme

restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- visto, altresì, l'art. 21, comma 4, della L.P. n. 3 del 13 maggio 2020 ai sensi del quale, limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate per il finanziamento di spese correnti;
- visto il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
 - nel bilancio in sede di assestamento;
 - nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;
- considerato che a seguito della verifica della gestione finanziaria di competenza, dei residui e di cassa compiuta dal Servizio finanziario dell'Ente non è emersa la necessità di adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio (peraltro già adeguato con precedente variazione adottata con deliberazione n. 22 del 23/06/2020) né di modificare gli stanziamenti del Fondo riserva e del Fondo riserva di cassa;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.
- visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28/09/2017;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO

- ✓ che le motivazioni delle variazioni proposte, dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione, possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti;
- ✓ che, per effetto delle variazioni in argomento, si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il documento unico di programmazione 2020-2021 approvato con la deliberazione n. 65 del 30/12/2019 sopra richiamata;
- ✓ che, per effetto delle variazioni proposte, risulta altresì modificato anche il programma generale delle opere pubbliche contenuto nel documento unico di programmazione 2020-2022;
- ✓ che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- ✓ che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'anno 2019 le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di

amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Detti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- ✓ che la variazione pareggia e che, pertanto, viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	2020	2021	2022
Maggiori entrate correnti	€ 165.440,00	€ 410,00	€ 410,00
Minori spese correnti	€ 52.200,00	€ -	€ -
Maggiori entrate in conto capitale	€ 37.100,00	€ 235.500,00	€ -
Avanzo di amministrazione libero	€ 215.000,00	€ -	€ -
Minori spese in conto capitale	€ 125.000,00	€ -	€ -
Totale risorse disponibili	€ 594.740,00	€ 235.910,00	€ 410,00

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti	€ 44.640,00	€ 410,00	€ 410,00
Minori entrate correnti	€ 388.000,00	€ -	€ -
Maggiori spese in conto capitale	€ 37.100,00	€ 235.500,00	€ -
Minori entrate in conto capitale	€ 125.000,00	€ -	€ -
Totale risorse utilizzate	€ 594.740,00	€ 235.910,00	€ 410,00

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto.

Trento, 22/07/2020

Il Revisore

dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)